

3238



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

3 MAG.2019

Prot. n. 86896 /2019
Rif. prot. entrata n. 0071790/2019
Allegati: 1
Risposta a nota

Roma,



All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

OGGETTO: AS 920-B Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. **Relazione tecnica di passaggio.**

Con riferimento al provvedimento in oggetto, approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati il 10 aprile 2019, si restituisce verificata positivamente la relazione tecnica di passaggio predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione in data 30 aprile 2019.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

~

Il presente disegno di legge, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*” si compone di complessivi 6 articoli il cui contenuto, relativamente agli aspetti economico-finanziari, si va a illustrare.

L’articolo 1, rubricato “*Istituzione del Nucleo della Concretezza*”, prevede l’inserimento di ulteriori articoli dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In primo luogo, viene istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un’apposita struttura denominata “Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa” (Nucleo della Concretezza) che opererà in collaborazione con l’Ispettorato della funzione pubblica. Come specificato nelle premesse alla relazione illustrativa, l’attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita all’Ispettorato per la funzione pubblica dall’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Infatti, l’attività dell’Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di Finanza, si traduce nell’effettuazione di controlli sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia dell’attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari e sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

In altri termini, l’Ispettorato rileva l’esistenza di una violazione o di un’irregolarità, senza individuare il rimedio. Il Nucleo della Concretezza fungerà, invece, da supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell’individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell’elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva. Proprio per questi motivi non vi è sovrapposizione tra le due strutture con conseguente duplicazione di funzioni. Viene precisato, inoltre, che l’attività del Nucleo della Concretezza verrà esercitata ferme restando le competenze dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (oltre che del citato Ispettorato).

Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a predisporre un “Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni” in cui saranno individuate le azioni che consentiranno al Nucleo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento **trasparenza e digitalizzazione** delle pubbliche amministrazioni, nonché di indicare le eventuali misure correttive **(che dovranno essere comunicate dalle amministrazioni al Nucleo della concretezza entro quindici giorni dall’attuazione delle medesime)**. Si prevede che il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni è approvato, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle Regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dal punto di vista organizzativo, il Nucleo sarà composto da cinquantatré unità di personale: 23 unità - tra cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale - individuate tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 e 56, settimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 30 unità da reclutare con concorso pubblico.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le diverse modalità di individuazione del contingente di personale del Nucleo determinano oneri differenti.

In particolare, per le 23 unità di personale già appartenente alle pubbliche amministrazioni, gli oneri da sostenere sono previsti dall’articolo 9, comma 5-ter, del d.lgs. n. 303/1999, secondo cui il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri, chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Invece, l’onere del personale diverso da quello del comparto Ministeri riguarda sia il trattamento economico accessorio sia quello fondamentale, e in sostanza corrisponde agli oneri per le nuove assunzioni come per il secondo contingente.

Considerato che non appare possibile determinare preventivamente se il primo contingente (*id est*: le ventitré unità) sarà composto da personale appartenente all’uno (Ministeri) o all’altro (diverso dai Ministeri) comparto di contrattazione collettiva, gli oneri sono stati quantificati, in un’ottica prudentiale, simulando che al predetto contingente di personale venga riconosciuto il trattamento retributivo medio della categoria A del comparto PCM.

Pertanto, le risorse da utilizzare per le finalità in esame sono quantificate in euro 3.775.600,00 annui a decorrere dall’anno 2019 come da tabella.

A tali importi vanno aggiunte le spese di funzionamento determinate, a decorrere dall'anno 2019, in misura pari al 10% del medesimo costo.

Le spese totali ammontano quindi ad euro 4.153.160,00 **annui** a decorrere dall'anno 2019.

	Unità	Onere unitario	Oneri personale a regime
Dirigente di livello generale	1	221.000,00	221.000,00
Dirigente di livello non generale	2	135.000,00	270.000,00
Personale Categoria A (comandi)*	20	73.640,00	1.472.800,00
Personale Categoria A (nuove assunzioni)	20	63.600,00	1.272.000,00
Personale Categoria B (nuove assunzioni)	10	53.980,00	539.800.000
TOTALE SPESE DI PERSONALE	53		3.775.600.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO			377.560,00
TOTALE COMPLESSIVO			4.153.160,00

* onere medio della categoria A

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2019-2021**, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2019**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, viene previsto che le disposizioni in esame saranno applicate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative.

In accoglimento di una condizione della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e della conseguente proposta emendativa, è stato inserito all'art. 60-quinquies che le disposizioni di cui agli artt. 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 2, che reca "*Misure per il contrasto all'assenteismo*", prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, introducano, **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente** e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. L'intervento sarà effettuato nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 **e del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. Resta escluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del citato d.lgs. 165/2001, quello con qualifica dirigenziale e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*".

Le modalità attuative della disposizione saranno contenute in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Si prevede che le amministrazioni che, per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze

provvederanno all'attuazione delle citate misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema "NoiPA" del predetto Ministero. Le altre amministrazioni pubbliche provvederanno, invece, all'attuazione delle stesse misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal predetto sistema "NoiPA" ovvero secondo le modalità previste dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si precisa, infine, che il personale docente ed educativo **degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5 del medesimo articolo, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9, par. 2, Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del decreto legislativo n. 196 del 2003, in considerazione della peculiarità della disciplina giuridica applicabile a detto personale. L'intervento sarà comunque realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Per l'attuazione degli interventi relativi ai sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza (comma 1) **e per l'attuazione delle disposizioni relative ai dirigenti degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (comma 4)**, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

A tali oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale **2019-2021**, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2019**,

allo scopo **parzialmente** utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo** Ministero. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

L'articolo 3, che reca "*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*", prevede che, a decorrere dall'anno 2019, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (che fissa i termini di decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019)**, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Inoltre, viene consentito, a decorrere dall'anno 2019 e **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile. **La disposizione non è suscettibile di produrre effetti finanziari rispetto ai saldi di finanza pubblica, giacché fa riferimento a risparmi già maturati dalle amministrazioni in termini di *budget* assunzionali e dovrà comunque trovare attuazione nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.**

Il comma 4 prevede, per il triennio 2019-2021, che le amministrazioni ivi contemplate possano utilizzare con modalità semplificate ed accelerate fino all'80% dei *budgets* assunzionali di cui ai commi 1 e 3, sia per assumere che per bandire, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, considerato che gli oneri assunzionali graveranno su risparmi già maturati in termini di *budgets* assunzionali, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 6, viene precisato che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le procedure concorsuali, gestite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquiesse 3-sexies, del decreto legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono svolte secondo modalità semplificate, per quanto concerne in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte;
- b) la tipologia e le modalità di effettuazione delle prove di esame, prevedendo: la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva; la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati; forme semplificate di svolgimento delle prove scritte; per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime; lo svolgimento delle prove e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici; la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

La disposizione non produce effetti finanziari ma ha esclusivamente effetti di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi amministrativi.

Per le finalità previste dal comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato.

Al riguardo si evidenzia che lo sviluppo del "portale del reclutamento" già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione fra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione FormezPA, relativa al progetto "Lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi informativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane", sottoscritta in data 26 febbraio 2019 e approvata con

decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica in data 28 febbraio 2019 (ID. n. 22566403).

La convenzione prevede, in particolare, l'impegno di € 7.000.000,00 a valere sulle risorse del PON GOV, così ripartiti:

- € 3.038.792,02 a valere sulle risorse dell'FSE dell'Asse 1, Ob. Sp. 1.3, Azione 1.3.5;
- € 3.961.207,98 a valere sulle risorse del FESR dell'Asse 2, Ob. Sp. 2.2, Azione 2.2.2;

In accoglimento di una condizione della 5 Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e, è stato specificato che all'attuazione delle disposizioni relative allo sviluppo del portale del reclutamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 145/2018, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nel merito, si segnala che la disciplina *de qua* si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed è applicabile a prescindere dalle modalità di svolgimento dei concorsi, a differenza della previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo in esame che si riferisce esclusivamente alle "amministrazioni di cui al comma 1" (ovvero "le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e ai reclutamenti effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013).

Conseguentemente, è da escludere qualsivoglia sovrapposizione tra le previsioni di cui al comma 4 e quelle contenute nel comma 8, recando quest'ultima una disciplina più ampia (sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo) rispetto a quella contenuta nel comma 4.

Vengono poi apportate alcune modificazioni al decreto legislativo 165/2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica.

Al comma 11 viene stabilito che, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tali incarichi non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

Al comma 12 viene previsto che gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

Al comma 13 viene stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il suddetto decreto sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici nominate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. All'attuazione del comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si evidenzia che il comma 13 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, venga adottato il d.P.C.m. recante l'aggiornamento dei compensi dovuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, nonché al personale addetto alla vigilanza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Mediante la previsione in parola, da un lato, viene innovato l'articolo 18 sopra menzionato (stabilendosi che il d.P.C.M. possa essere adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e, dall'altro, viene data attuazione alla disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 18, che contempla l'obbligo di procedere ad un aggiornamento triennale dei compensi, elevando al contempo il rango della fonte di detto obbligo (da regolamentare a legislativa).

All'uopo, si ricorda che, in attuazione dell'articolo 18 del d.P.R. n. 487 del 1994, è stato adottato il d.P.C.M. 23 marzo 1995 (pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 134 del 10 giugno 1995), mai aggiornato.

Mediante la disposizione in parola, si prevede che l'aggiornamento debba avvenire, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 18 sopra menzionato (ovvero: aggiornamento in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT), e, in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quest'ultima disposizione prevede che:

- 1) a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
- 2) sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti *de quibus* non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del medesimo comma 3.

Si precisa che la deroga prevista è diretta esclusivamente a consentire l'aggiornamento dei compensi, tenendo conto di tutte le variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT, verificatesi nel periodo compreso tra il 1995 e l'attualità.

Al finanziamento dei maggiori oneri, derivanti dall'aggiornamento (che già doveva essere effettuato a legislazione vigente), si provvede utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

Peraltro, con specifico riguardo ai concorsi gestiti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si evidenzia che le singole commissioni (una per ciascuno dei concorsi banditi dalle singole Amministrazioni) verranno sostituite da un'unica commissione, con un risparmio di spesa derivante dal fatto che il compenso verrà riconosciuto esclusivamente ai componenti della commissione nominata dalla Commissione RIPAM.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i compensi dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici in base al d.P.C.m. 23 marzo 1995 e quelli che verrebbero corrisposti applicando i medesimi valori previsti dal citato d.P.C.m. applicando il criterio della rivalutazione ISTAT nel periodo 1995-2018 (1,552).

	Previsione d.P.C.M.	Concorsi per profili professionali fino alla IV qualifica o categorie equiparate	Concorsi per profili professionali dalla V e VI qualifica o categorie equiparate	Concorsi per profili professionali dalla VII qualifica o categorie equiparate e superiori
Compenso base (art. 1)	Articolo 1	€ 103,29	€ 206,58	€ 258,23
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 160,00	€ 320,00	€ 400,00
Candidato esaminato	Articolo 2	€ 0,36	/	/
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 0,55	/	/
Compenso candidato	Attuale	/	€ 0,41	€ 0,52
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	/	€ 0,63	€ 0,80
Compenso	Attuale ^[1]			

^[1] In base all'articolo 4, comma 2, del d.P.C.M. 23 marzo 1995, "i limiti massimi [...] sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all'art. 1".

	€ 1.032,00	€ 2.069,00	€ 2.587,00
Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 1.601,00	€ 3.206,00	€ 4.007,00

Il comma 14 prevede che, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

Al riguardo, si segnala che la deroga alla disciplina dell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di una commissione esaminatrice di concorso pubblico, non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione dei predetti compensi, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non determina complessivamente oneri aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti.

Il comma 15 è finalizzato a consentire la celere costituzione delle commissioni esaminatrici nell'ambito specifico dei concorsi unici per professionalità omogenee gestite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione RIPAM. Detto obiettivo viene perseguito tramite la costituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici. Con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'Albo nazionale, le cause di incompatibilità e di inconfiribilità dell'incarico, nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo. Viene, inoltre, precisato che l'iscrizione nell'Albo ha una durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Infine, viene espressamente previsto che, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto, le commissioni esaminatrici vengono formate secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. Al riguardo, si evidenzia che trattasi di attività che verranno assolte dal Dipartimento della funzione pubblica mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In accoglimento di una condizione della 5 Commissione Bilancio della Camera de Deputati, è stato all'uopo specificato che all'attuazione delle disposizioni relative all'albo dei componenti le commissioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 che reca “Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato” non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5, che reca “Disposizioni in materia di buoni pasto”, è finalizzato a porre rimedio ai gravi disservizi verificatisi nell'utilizzazione dei buoni pasto forniti dall'aggiudicatario della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, essendo intervenuta la risoluzione delle convenzioni relative a tali lotti da parte della stessa Consip S.p.A.

Il comma 2 attribuisce a Consip S.p.A. la gestione del recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della Società aggiudicataria dei predetti lotti 1 e 3 e del predetto lotto 5, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva. Le somme recuperate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito vantato dalle stesse.

Il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra le amministrazioni, che non dispongano di risorse proprie per la acquisto di buoni pasto sostitutivi da rifornire ai dipendenti con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

Resta fermo l'obbligo dell'amministrazione di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti del fornitore. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

Il fondo è stato commisurato ad una stima effettuata sul valore dei buoni pasto non utilizzati dai dipendenti in quanto non spendibile, per i quali dovrà provvedersi al tempestivo rimborso.

A tal fine, si è preso in considerazione il valore dei buoni ordinati dalle amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018: tale importo è pari a circa euro 20 milioni (ordinati su convenzione BP-7 e su convenzione BPE).

Il valore delle cauzioni, che saranno escusse per l'inadempimento della società aggiudicataria e che quindi costituiscono un sicuro recupero da ridistribuire tra tutti gli enti danneggiati in proporzione al proprio credito, ammonta complessivamente a circa euro 17 milioni (12 milioni per BP-7 e 5 milioni per BPE).

Pertanto, considerato il recupero della cauzione per inadempimento, in attesa delle successive ulteriori azioni che potranno portare le amministrazioni a recuperare il danno complessivo ricevuto (e che potrà essere quantificato con certezza solo a seguito delle ricognizioni fatte da ciascun ente dopo aver chiesto la restituzione ai dipendenti dei buoni pasto non utilizzati), si ritiene sufficiente lo stanziamento previsto.

A tali oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2019-2021**, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2019**, allo scopo **parzialmente** utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo** Ministero. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

L'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili".

Il comma 5 dell'articolo 4 del disegno di legge integra la sopra menzionata previsione, stabilendo che gli accordi tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari di esercizi convenzionabili debbano comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, in favore degli esercizi convenzionati in relazione all'adempimento degli obblighi assunti dalle società emittenti.

Il comma 6 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, si

provveda all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, al fine di adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5.

Sia il comma 5, sia il comma 6 hanno contenuto meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 reca, al comma 1, la qualificazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 come di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e, pertanto, costituiscono principi generali dell'ordinamento.

Al comma 2, viene precisato che le disposizioni **di cui all'articolo 2**, concernenti la materia dell'ordinamento civile, sono espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Viceversa, il comma 3 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al comma 4, si prevede che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano, nel rispetto del sistema costituzionale, i propri ordinamenti ai principi contenuti nella presente legge.

Viene, inoltre, previsto (comma 5) che le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicare le disposizioni del disegno di legge compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

